

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

Allegati: //
Annessi: 1

00187 Roma,
PdC: C.V. ANTONIAZZI tel.2022643
e-mail: primo.restavls@smd.difesa.it

OGGETTO: Provvedimento “correttivo” al Riordino delle carriere del personale delle Forze armate.

AL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ROMA

^^^ ^^ ^^^

Seguito: f.n. M_D SSMD REG2019 0222186 in data 23 dicembre 2019.

^^^ ^^ ^^^

1. Si trasmette, in annesso, la versione aggiornata e corretta della scheda di sintesi dei principali interventi inclusi nel decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, c.d. “correttivo” al riordino delle carriere del personale delle F.A..
2. Ad ogni buon fine, per un dettagliato esame analitico delle norme si rimanda al testo integrale del provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05/02/2020 - Suppl. Ordinario n. 8.

d'ordine

IL VICE CAPO REPARTO
(Col. AAran Francesco Donato RIZZO)

e, per diramazione interna:

- TEP
- UCM

Sintesi degli interventi contenuti nel “Correttivo”

Legenda:**Nero:** disposizioni introdotte con il correttivo bollinato A.G. 118**Blu:** integrazioni / correzioni a seguito dei “Pareri”**1) Disposizioni generali / comuni a più categorie**

- rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui all’art. 212 del COM (professioni sanitarie infermieristiche ...) nonché dagli psicologi militari per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale (art. 212);
- possibilità di partecipazione ai concorsi interni per il personale affetto da “permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare” (se dipendente da causa di servizio) (art. 635 comma 1 bis);
- tatuaggi quale causa di esclusione dai concorsi (secondo quanto stabilito dal bando) (formulazione del “bollinato” modificata a seguito dei Pareri delle Commissioni) (art. 635 comma 1 ter);
- possibilità per le aspiranti al reclutamento nelle F.A./Arma CC/GdF in stato di gravidanza di partecipare al concorso successivo anche in deroga ai limiti di età (art. 640 e 1494);
- omogeneizzazione, tra le diverse categorie di personale, delle modalità di calcolo della detrazione di anzianità (nei casi previsti) (art. 858 comma 3 – formulazione del “bollinato” modificata a seguito del parere del Consiglio di Stato);
- disposizioni inerenti l’uso dell’uniforme nel congedo (art. 880 comma 6 bis);
- collocamento in aspettativa senza assegni per assenze indebitamente fruito. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti è imputabile a colpa del militare (art. 911 bis);
- transito nei ruoli del personale civile della difesa per personale non più idoneo al servizio militare incondizionato (art. 930). Estensione della possibilità a:
 - VFP4 risultati vincitori nella graduatoria per l’immissione in s.p.e.;
 - Maggiori e Tenenti Colonnelli e relative disposizioni transitorie (art. 2231 ter);
 - VFP1 – VFP4 che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità scrivibile alla IV e alla V categoria della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.
- possibilità di promozione o attribuzione della QS per il militare deceduto o cessato dal servizio dopo aver maturato la permanenza minima nel grado ovvero aver maturato il possesso dei relativi requisiti per l’inserimento in aliquota negli avanzamenti ad anzianità (art. 1051 bis);
- ampliamento della promozione a titolo onorifico (al giorno dopo la cessazione dal servizio) ai casi di cessazione dal servizio per decesso o infermità non dipendenti da causa di servizio dell’attribuzione (art. 1084 bis);
- possibilità per il militare inquisito in procedimenti disciplinari di stato di farsi assistere, in aggiunta al difensore militare, anche da un avvocato del libero foro (a sue spese) (art. 1370 comma 3 bis);
- previsione che consente al personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati di ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito e ricevere dall’Amministrazione l’assistenza veterinaria entro il limite di spesa annuale di euro 1.200 (art. 1837 ter);
- stralcio dal provvedimento del “pacchetto” di norme relative alla disciplina.

a. Organici

- incremento dei VSP compensato da riduzione dei VFP, a totale invariato (art. 798 bis – regime dal 2029)

	EI			MM			AM		
	PRE	POST	TOT.	PRE	POST	TOT.	PRE	POST	TOT.
VSP	41.330	42.080	64.230	7.950	8.325	13.550	7.050	7.425	13.250
VFP	22.900	22.150		5.600	5.225		6.200	5.825	

- definizione dell’incremento graduale dei VSP e della riduzione dei VFP a compensazione, per il periodo 2025 – 2029 (art. 2207 bis - transitorio).

2) Ufficiali

a. Concorso ufficiali RN

- possibilità di reclutare gli ufficiali medici in servizio permanente con il grado di Capitano mediante concorso riservato a personale già specializzato (art. 652);
- previsione di un periodo minimo di servizio di 18 mesi per aver diritto alla riserva di posti degli Ufficiali in Ferma Prefissata (art. 678);
- innalzamento della ferma obbligatoria (da 11 a 15 anni) per i frequentatori delle Accademie iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata (medici) (art. 724);

b. Concorso ufficiali RS

- reclutamento con il grado di sottotenente (oggi avviene con il grado rivestito) anche per i concorrenti provenienti dalle Forze di Completamento e dagli Ufficiali Ausiliari in f.p. (art. 655 comma 1, lettere b) e c));
- previsione di una riserva di posti del 5% in favore VSP e Sergenti (Art. 656 bis - regime);
- elevazione del limite di età da 45 a 52 anni per M.Ili, Sergenti e VSP (art. 2196 bis - transitorio);
- eliminazione del limite di età dal 2020 al 2022 per i concorrenti appartenenti alle Forze di Completamento / Riserva Selezionata (art. 2196 bis - transitorio).

c. Composizione delle Commissioni di Avanzamento Ufficiali

- si prevede che i componenti delle Commissioni devono appartenere al servizio permanente effettivo ad eccezione delle autorità di vertice indicate dall'art. 1094. (art. 1034 comma 2);
- revisione della composizione della Commissione Superiore Avanzamento Ufficiali EI. Formulazione corretta per effetto della modifica di cui al punto precedente (art. 1037).

d. Avanzamento Ufficiali

- Il Ministro può chiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle Commissioni (art. 1064);
- decorrenza unica delle promozioni tabellari a scelta alla data del 1° gennaio (art. 1071 – regime);
- formazione delle aliquote di valutazione degli Ufficiali con DM fino a termine del periodo transitorio (art. 2233 quater - transitorio);
- estensione del transitorio relativo alla possibilità di effettuare promozioni nello SPAD fino al 2031 (art. 2251 ter - transitorio) e incremento dell'aliquota delle promozioni dal 5 al 10% dal 2020 al 2031 (art. 2250 ter – transitorio)

e. Soprannumero agli organici

- riformulazione di alcune disposizioni in merito al collocamento in soprannumero degli Ufficiali alla data del 1° luglio (art. 801);
- collocamento in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Segretario Generale del Ministero della Difesa, a decorrere dal 30 dicembre 2019 (art. 1094 comma 2 bis);

f. Collocamento anticipato in ausiliaria

- riserva del 50% del contingente destinato agli Ufficiali in favore dei Tenenti Colonnelli (art. 2230)

g. Altre disposizioni

- impossibilità per i medici militari di svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa (art. 210 – formulazione del “bollinato” modificata a seguito del parere Commissioni Parlamentari);
- estensione ai Maggiori del RS dell'Esercito della possibilità di concorrere per titoli per la frequenza del corso di stato maggiore (formulazione del “bollinato” modificata a seguito del parere Commissioni Parlamentari) (art. 831);
- rimborso delle spese sostenute dagli ingegneri delle F.A. per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza (art. 894);
- vincolo di ferma aggiuntiva per gli Ufficiali ammessi a corsi di dottorato di ricerca (art. 965 bis);

- possibilità di richiamo dalla riserva di complemento fino al 60° anno (attualmente 52 anni se Ufficiale inferiore, 56 anni se Ufficiale superiore) (art. 988 bis)
- revisione dei limiti di età per la cessazione dell'appartenenza al complemento (art. 1000);

3) Marescialli

a. Concorso Marescialli

- modifica del requisito di partecipazione per i VSP (non più 10 anni di servizio di cui 7 in servizio permanente ma 7 anni di servizio di cui 3 in servizio permanente) (art. 682 comma 5 let. b) - regime)
- i vincitori del concorso interno Marescialli (provenienti dai VSP e Sergenti) frequentano il corso con il grado posseduto anteriormente al corso (non più in qualità di allievi) (art. 762 comma 1 e 2 bis - regime) e relativa norma transitoria (art. 2197 quinquies - transitorio);
- elevazione del limite di età fino a 52 anni per il concorso interno (art. 2197 comma 1 bis - transitorio)
- previsione di un concorso straordinario per Marescialli da effettuarsi su tre anni (dal 2021 al 2023) riservato ai Sergenti Maggiore Capo Qualifica Speciale in possesso di laurea (breve), per un totale di 300 posti (art. 2197 quater - transitorio).

b. Avanzamento Marescialli

- modifica della norma contenuta nel testo “bollinato” in tema di avanzamento a scelta dei M.Ili AM, da effettuarsi per categorie e specialità. La previsione viene spostata dall'art. 816 al più appropriato art. 1273 (osservazione Consiglio di Stato), perfezionandone la formulazione (art. 1273 - regime) con relativa norma transitoria (art. 2250 quinquies – transitorio);
- riduzione di un anno (da 8 a 7) per l'avanzamento a Primo Maresciallo (art. 1278 comma 1);
- riduzione di un anno (da 7 a 6) per l'avanzamento a Maresciallo Capo (art. 1278 comma 2);
- transitorio avanzamento a Primo Maresciallo (art. 2251 bis - transitorio);
- transitorio avanzamento a Luogotenente (art. 2251 ter - transitorio);
- transitorio attribuzione qualifica di Primo Luogotenente (art. 2251 quater - transitorio);
- previsione che consente, per l'avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario e Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, l'inserimento in aliquota al 31.12 dell'anno precedente. La previsione viene corretta consentendo, per l'avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario e Maresciallo Capo, l'inserimento anticipato in aliquota anche i M.Ili ex-958 con anzianità 1° gennaio (art. 2251 sexies -transitorio).

c. Altre disposizioni

- Previsione di un DM che individua i corsi di particolare livello tecnico la cui partecipazione è subordinata ad un vincolo di ferma aggiuntiva (art. 972)

4) Sergenti

a. Concorso Sergenti

- modifica delle percentuali per la partecipazione al concorso SGT (si modifica la norma contenuta nel testo “bollinato”. Oggi si prevede una percentuale minima per il concorso per titoli ed esami e una percentuale massima per il concorso per titoli. La modifica invece prevede una percentuale massima per il concorso per titoli ed esami del 60% e una percentuale minima per il concorso per titoli del 40%) (art. 690 comma 1 - regime);
- si prevede per i vincitori del concorso la frequenza di un corso “basico” di durata non superiore a tre mesi. (Il testo “bollinato” prevedeva una durata non inferiore a due mesi) (art. 773 comma 1 -regime);
- concorso straordinario per il ruolo Sergenti da effettuarsi su tre anni (dal 2021 al 2023) riservato ai Caporal Maggiori Capi Scelti Qualifica Speciale e gradi corrispondenti, per un totale di 1000 posti (art. 2197 sexies - transitorio).

b. Avanzamento Sergenti

- Abolizione di sistema di avanzamento a scelta per il ruolo Sergenti (art. 1284). La permanenza minima per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore Capo è fissata in 5 anni (nel sistema “a scelta per terzi” erano 4, 5 o 6 anni) (art. 1285 comma 1);
- la permanenza minima nel grado di Sergente è fissata in 4 anni (prima era di 5 anni) (art. 1285 comma 2);
- revisione dei periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento del ruolo Sergenti (art. 1286, 1287 e 1288).

- riduzione da 8 a 6 anni della permanenza minima per l'attribuzione della Qualifica Speciale (art. 1323 bis – regime);
- disposizioni transitorie per l'avanzamento a Sergente Maggiore e a Sergente Maggiore Capo (art. 2254 bis - transitorio);
- disposizioni transitorie per il conferimento della Qualifica Speciale (art. 2254 ter - transitorio)

c. Altre disposizioni

- Definizione delle mansioni del ruolo (esecutive anche qualificate e complesse). La previsione è collocata nel più appropriato art. 840 (art. 840 – regime)

5) Volontari in s.p.

a. Avanzamento Volontari in s.p.

- riduzione da 8 a 5 anni del periodo di permanenza minima per l'attribuzione della Qualifica Speciale (con il bollinato si prevedevano 6 anni) (art. 1307 bis comma 1 lettera a – regime);
- disposizioni transitorie per l'attribuzione della Qualifica Speciale (art. 2255 ter - transitorio).

b. Altre disposizioni

- Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni (art. 1524)

6) Trattamento economico

- retribuzione dei turni di riposo in caso di decesso del VFP4 nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° Caporal Maggiore (art. 1792);
- previsione relative alla sospensione / integrazione del trattamento economico nei casi di corresponsione dei indennità o contributi alle spese di missione da parte di Enti, Comandi, Organismi o Agenzie internazionali al personale ivi destinato (art. 1808)

a. Art. 10 D.Lgs. 94/17

- Comma 7 bis: incremento importo aggiuntivo pensionabile per gli apicali ruoli Volontari in s.p., Sergenti e Marescialli;
- Comma 8 bis: correzione di un disallineamento nella definizione della decorrenza per il calcolo dell'attribuzione dell'assegno *ad personam* ai Caporal Maggiori Capi Scelti promossi Sergenti prima del 1° ottobre 2017;
- Comma 9 bis: modalità di calcolo dell'importo del compenso straordinario per i Capitani che alla data del 1° gennaio 2018 non ha maturato l'anzianità di 13 anni di servizio da Ufficiale.

b. Art. 11 D.Lgs. 94/17

- Comma 8: incremento assegno *una tantum* SMC con almeno 4 anni di servizio a 400 euro (nel “bollinato” erano previsti 200 euro);

c. Art. 10 del presente D.Lgs (correttivo)

- Comma 3: adeguamento dell'assegno funzionale dei VSP con almeno 17 anni di servizio, che viene incrementato di 270 euro fino al 2024 e di ulteriori 30 euro dal 1° gennaio 2025;

7) Disposizioni di coordinamento

- Art. 2262 bis, disposizioni transitorie di coordinamento:
 - Comma 8 quater: incremento assegno *una tantum* per SMC promossi per terzi;
 - Comma 8 quinquies – incremento assegno *una tantum* per gli apicali ruoli Volontari in s.p., Sergenti e Marescialli per l'anno 2020.